



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 100 Del 30-09-2020

**Oggetto: ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE
A PRESTARE ATTIVITA' AL DIFFUORI DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO
IL COMUNE DI POGGIODOMO. DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Sindaco del Comune di Poggiodomo (Pg), con nota prot. 5104, del 30.09.2020 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente di questo Comune Arch. Giorgio Gentili, in servizio con contratto a tempo determinato e parziale, ex art 110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, cat. D – posizione economica D, per lo svolgimento di attività lavorativa aggiuntiva, ai sensi dell'art. 14 del CCNL e

dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- che il Comune di Poggiodomo ha chiesto di utilizzare il suddetto dipendente per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, precisando che l'attività lavorativa sarà organizzata in modo tale da non arrecare alcun pregiudizio al Comune di Vallo di Nera.

Rilevato che il dipendente interessato, interpellato, ha dichiarato la propria disponibilità all'assunzione del suddetto incarico retribuito presso il Comune di Poggiodomo.

Dato atto che lo stesso dipendente è stato edotto sulla necessità, per questo Comune, che l'attività di che trattasi debba essere svolta compatibilmente con gli impegni lavorativi presso questo ente e al di fuori dell'orario di lavoro;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2001 che dispone "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le Unioni di Comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- l'art. 92 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'utilizzo a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata apposita autorizzazione e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;
- l'orientamento applicativo ARAN 358 del 4 giugno 2011, ai sensi del quale un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purchè siano rispettate le previsioni dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 o dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha previsto la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego,

conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in base al quale “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da legge speciali*”;
- il parere del Consiglio di Stato sez. I n. 241/2005 con cui sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della norma di cui trattasi ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e del territorio del Ministero degli interni, del 20 Novembre 2015, secondo la quale “*Relativamente ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time, si osserva che (...) per gli stessi esiste già la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, purché la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno*”.

Dato atto che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

- a. la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi una forma di lavoro flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli Enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie.
- b. in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea il distacco del personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale” (Sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.01.2009)
- c. la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 76 comma 7 del D. L. 112/2008 e a quelli di cui all'art. 9 comma 28 DL 78/2010

Ritenuto:

- di dover accogliere la richiesta del Comune di Poggiodomo, in quanto, per spirito di leale collaborazione;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, e quindi extra orario di ufficio (ossia fuori dalle obbligatorie 18 ore lavorative presso il Comune di Vallo di Nera), l'Arch. Giorgio Gentili, responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, dipendente comunale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000 ed inquadrato alla categoria D, posizione economica

COMUNE DI VALLO DI NERA

D1, ad espletare lavoro retribuito presso il Comune di Poaggiodomo per n. 12 ore settimanali a partire dal prossimo mese di ottobre 2020;

Vista la bozza di accordo disciplinante i reciproci rapporti.

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), che disciplina la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art.1, comma 557 della Legge N. 311/2004;
- il parere del C.d.S., sez. prima n. 141/2005, concernete le problematiche applicative dell'art.1, comma 557, Legge 311/2004;
- il parere della Corte dei Conti Veneto adunanza dell'8.05.2008;
- il parere della Corte dei Conti Lombardia adunanza del 15.01.2009;
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e del territorio del Ministero degli interni, del 20 Novembre 2015.

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non vi sono oneri né diretti, né indiretti a carico dell'Ente;

CON voti unanimi favorevoli e palesi

D E L I B E R A

Le premesse tutte sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) Di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Poggiodomo con nota prot. n. 5140 del 30.09.2020, conservata in atti;
- 2) Per l'effetto, di autorizzare, ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, e quindi extra orario di ufficio (ossia fuori dalle obbligatorie 18 ore lavorative presso il Comune di Vallo di Nera espletate nei giorni di lunedì – mercoledì – vnerdì), l'Arch. Giorgio Gentili, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera, dipendente comunale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000 ed inquadrato alla categoria D, posizione economica D1, ad espletare lavoro retribuito presso il Comune di Poggiodomo per n. 12 ore settimanali, a partire dal prossimo mese di ottobre 2020;
- 3) Di accertare che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente

COMUNE DI VALLO DI NERA

e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Personale”.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, rappresentata l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 14-10-20 al 29-10-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 5500 in data 14-10-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 14-10-20

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REONSABILE

Vallo di Nera, lì 14-10-20

QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 14-10-20 al 29-10-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-09-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSponsabile

Vallo di Nera, lì

QUARANTINI GIAMPIERO